

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RIZ, BENEDIKTER, GAMPER, FRASNELLI

Presentata il 20 giugno 1979

Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ha bisogno di essere aggiornata ed integrata. L'articolo 1 di tale legge dispone: « Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici residenti

in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulata con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

- | | |
|---|-----------|
| a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali | L. 30.000 |
| b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate | » 25.000 |
| c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali | » 20.000 |

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare . L. 18.000

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo ».

Dopo l'entrata in vigore di tale legge 23 ottobre 1961, n. 1165, l'ordinamento legislativo ordinario e costituzionale dello Stato ha posto un particolare accento sulla esigenza e sull'obbligo del bilinguismo in provincia di Bolzano, sulle relative prove di esame e sull'esigenza della indennità speciale.

Richiamiamo a tal fine le norme dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (articoli 89, 99, 100, 101, 102 ed altri del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), le norme di attuazione dello statuto stesso (decreti del Pre-

sidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 26 marzo 1977, n. 104, 19 ottobre 1977, n. 846, 31 luglio 1978, n. 571) e diverse norme fondamentali di riforma, fra le quali ricordiamo l'articolo 23 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e da ultimo gli articoli 47 e 80 della Riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Negli anni dopo il 1961 si è avuta, come risaputo, una notevole svalutazione della moneta, particolarmente nelle zone turistiche quale è la provincia di Bolzano. Per l'esattezza l'indice di svalutazione della moneta calcolato dall'ISTAT per la provincia di Bolzano dall'ottobre 1961 al marzo 1979 è del 353,94 per cento.

Fino all'approvazione della presente proposta di legge tale indice subirà un ulteriore aumento, per cui è necessario e doveroso aggiornare l'indennità speciale prevista dalla legge 23 ottobre 1961, numero 1165, adeguandola al diminuito valore della moneta.

Ciò è tanto più necessario in quanto questa indennità speciale non ha mai subito alcun adeguamento alla svalutazione monetaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali L. 120.000

b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate » 100.000

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . » 80.000

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare . . . » 72.000.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare ogni anno con proprio decreto l'aumento della indennità speciale di cui all'articolo 1 sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.